

STUDIO PAPINI

ASSOCIATO



Informative e news

- ◆ Le *news* di novembre pag. 2
- ◆ Dal 1° dicembre 2012 debutta il nuovo regime dell'Iva per cassa pag. 4
- ◆ Approvazione del modello Imu e proroga pag. 7
- ◆ Novità in tema di recupero dei crediti verso la P.A., attiva la piattaforma e precedenza ai ruoli pag. 9
- ◆ Calcolo e ricalcolo dei secondi acconti pag.10
- ◆ Le *start up* innovative e gli incubatori certificati pag.13
- ◆ Gli ultimi provvedimenti per i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 pag.16
- ◆ Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2011 pag.19
- ◆ Nuovi modelli di comunicazione, al via la semplificazione pag.20
- ◆ Settore dell'autotrasporto: obbligo di attestazione della capacità finanziaria per mantenere l'iscrizione all'albo pag.22
- ◆ Redditometro – Gli inviti ai contribuenti pag.25
- ◆ La nuova stretta sui costi auto pag.27



I formulari operativi

- ◆ *Fac simile* per l'attestazione del revisore pag.24



Le procedure amministrative e contabili in azienda

- ◆ La richiesta dei dati registrati nell'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia Pag.29



PARTITE IVA

Disponibile il nuovo servizio di consultazione della validità delle partite Iva

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile al link:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>

un nuovo servizio di consultazione, che rende immediate la verifica dei dati di una partita Iva nazionale e la validità della stessa. Il controllo consente di conoscere il nome e cognome, se persona fisica, o denominazione in caso di società e la data di inizio attività. Fra le altre informazioni: se la partita Iva è attiva, sospesa o cessata e le eventuali sospensioni temporali. Con l'accesso ai dati delle partite Iva l'Agenzia intende agevolare ed accelerare lo scambio d'informazioni in ambito commerciale e contrastare il fenomeno delle frodi. Questo servizio si aggiunge ed integra quello relativo alle partite Iva dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie e quello per il controllo della validità del codice fiscale.

(Agenzia delle Entrate, sito web)

CONTENZIOSO

Accertamento effettuato con redditometro: onere della prova a carico del contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base del cosiddetto redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria dalla produzione di altre prove. È a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore a quanto accertato. Nel caso in questione la Corte di Cassazione ha respinto la decisione della CTR del Lazio che aveva stabilito che sarebbe toccato all'A.F. spiegare i motivi per cui i costi di mantenimento delle due autovetture del contribuente dovevano essere considerati eccessivi rispetto al reddito dichiarato. L'Amministrazione Finanziaria è, dunque, dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto agli indici di maggiore capacità contributiva del contribuente: l'onere della prova è a carico del contribuente.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.18604, 29/10/2012)

Lo scostamento dagli studi di settore non è sufficiente per giustificare l'accertamento

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento che trae origine dal mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli della media del settore, senza che l'Amministrazione Finanziaria suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l'inattendibilità dei dati desumibili dal conteggio statistico dello studio di settore. In sostanza, secondo un orientamento ormai costante, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza non configura gli estremi di una prova per presunzioni, occorrendo invece che l'A.F. deduca qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, ovvero sia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.17840, 17/10/2012)

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal 29 dicembre 2012 obbligatorio l'utilizzo dei nuovi modelli SIRIA e IRIS

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli SIRIA e IRIS da utilizzare per la registrazione telematica dei contratti di locazione di immobili abitativi (SIRIA per l'esercizio dell'opzione della cosiddetta cedolare secca, IRIS per la liquidazione delle imposte di registro e di bollo senza esercizio dell'opzione). I nuovi modelli prevedono l'inserimento della casella "Eventi eccezionali" utile per i soggetti che, essendone legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In particolare, vista la sospensione del termine dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti tra il 20 maggio 2012 e il 30 novembre 2012 in favore dei contribuenti che avevano alla data del 20 maggio 2012 residenza, sede legale o sede operativa nelle zone interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, l'utilizzo dei nuovi modelli e delle procedure *software* con la barratura della casella "Eventi eccezionali" tiene conto della suddetta sospensione di effettuazione dell'adempimento della registrazione telematica del contratto di locazione abitativo. I nuovi modelli SIRIA e IRIS sono già utilizzabili e sostituiranno definitivamente i vecchi modelli dal prossimo 29 dicembre 2012.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 29/10/2012)

PRIVACY

Vietato l'uso della videosorveglianza in grado di captare le conversazioni

Il Garante per la *privacy* ha [vietato](#) l'uso di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti. Le telecamere installate presso un *call center* all'ingresso della sede e nei locali dove sono collocate le postazioni di lavoro sono state "spente" dall'Autorità che ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali dei dipendenti. L'impianto composto da quattro telecamere orientabili e dotate di *zoom*, di cui tre in grado di captare anche l'audio all'interno del *call center*, era segnalato da cartelli, privi però di alcune informazioni obbligatorie, affissi in prossimità dei luoghi ripresi. A seguito del divieto del Garante la società non potrà utilizzare i dati personali trattati in violazione di legge. L'eventuale riattivazione delle telecamere dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, che ammette l'installazione di sistemi audiovisivi, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, solo in presenza di particolari esigenze aziendali organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali. Dagli accertamenti ispettivi è emerso, invece, che la società non è stata in grado di dimostrare l'esistenza delle menzionate esigenze aziendali che giustificassero l'installazione dell'impianto, né aveva rispettato la procedura prevista dalla D.Lgs. n.196/03. Il sistema effettuava, di fatto, un controllo a distanza dei lavoratori aggravato dalla presenza di un impianto in grado di captare l'audio di quanto accadeva negli ambienti di lavoro.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento, 04/10/2012)



Oggetto: DAL 1° DICEMBRE 2012 DEBUTTA IL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

Il D.L. n.83/12, all'art.32-*bis*, ha introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (*c.d. regime "Iva per cassa"*).

L'entrata in vigore del nuovo regime coincide con l'abrogazione dell'attuale disciplina dell'Iva per cassa introdotta dall'art.7 del D.L. n.185/08, ancorché il nuovo regime si differenzi notevolmente dal precedente sia per requisiti applicativi che per logiche di funzionamento.

La norma di legge demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di accesso e delle modalità di attuazione del nuovo regime e ad un provvedimento direttoriale la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione e della revoca per tale regime.

Mentre il decreto è stato già approvato (attualmente è già firmato ma in attesa di pubblicazione in G.U.), non è ancora disponibile il provvedimento direttoriale che definisce le modalità di opzione/revoca.

Soggetti interessati e opzione per il regime

Il nuovo regime interessa in generale tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Per applicare il regime (così come per revocarlo) sarà necessario effettuare una specifica opzione, secondo modalità che dovrà stabilire un provvedimento direttoriale di prossima emanazione.

L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio attività.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui sopra ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Decorrenza

Con il D.M. Economia e Finanze datato 11/10/12 viene data attuazione alle disposizioni contenute nell'art.32-*bis* del D.L. n.83/12, convertito nella L. n.134/12 che introduce un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (*c.d. regime "Iva per cassa"*).

Tale decreto stabilisce l'efficacia del nuovo regime con decorrenza 1° dicembre 2012 e, più precisamente, con riferimento alle operazioni effettuate a partire da tale data.

Come già ricordato, sempre a partire da tale data vengono abrogate le disposizioni contenute nell'art.7 del D.L. n.185/08 (disciplina Iva per cassa).

Come vedremo in seguito, le complicazioni applicative del nuovo regime consigliano, nella maggior parte dei casi, di valutare l'applicazione del nuovo regime solo a partire dal 1° gennaio 2013 e ciò per evitare di far convivere due distinti regimi nell'arco di uno stesso anno solare (cosa che accadrebbe in caso di opzione a partire dal 01/12/12).

Limite del volume d'affari

Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

In virtù di tali previsioni i soggetti passivi che decideranno di applicare il regime dal 1° dicembre 2012 dovranno quindi verificare:

- il volume d'affari dell'anno 2011 (quindi, quello risultante dal quadro VE della dichiarazione annuale Iva 2012) e verificare che lo stesso non superi i 2 milioni di euro;
- il volume d'affari esistente alla data del 30 novembre 2012.

Chi deciderà di optare a partire dal 1° gennaio 2013, invece, dovrà unicamente verificare il volume d'affari risultante dalla prossima dichiarazione Iva annuale (Iva 2013 riferita all'anno 2012).

Regole di funzionamento

Per chi esercita l'opzione per il nuovo regime, in generale per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Diversamente da quanto previsto nella disciplina dell'Iva per cassa di cui all'art.7 del D.L. n.185/08 (meccanismo nel quale viene coinvolto nella sospensione della detrazione il soggetto che riceve la fattura), il nuovo regime interessa unicamente il soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

Anche nel nuovo regime (così era anche per le fatture emesse ex art.7, D.L. n.185/08) viene prevista la situazione per cui, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva.

L'Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al secondo comma dell'art.7, prevede che l'Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorra alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'Iva per cassa.

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del nuovo regime vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell'operazione.

Sono escluse le seguenti operazioni attive:

- ▶ operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
- ▶ operazioni effettuate nei confronti di "privati";
- ▶ operazioni effettuate nei confronti di soggetti che fatturano in *reverse charge*;
- ▶ operazioni ad esigibilità differita (tipicamente, quelle verso Stato ed Enti Pubblici)

Sono escluse le seguenti operazioni passive:

- ▶ acquisti di beni o servizi soggetti a *reverse charge* nazionale;
- ▶ acquisti intracomunitari di beni
- ▶ importazioni;
- ▶ estrazioni di beni dai depositi Iva.

La dicitura in fattura

È previsto che le fatture emesse in applicazione del nuovo regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con *“Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”*.

Posto che come detto in precedenza, nel nuovo regime il soggetto che riceve la fattura non è “interessato” dalla eventuale opzione da parte di chi la emette, tale dicitura non assume più, diversamente da quanto accadeva nella disciplina di cui all’art.7, D.L. n.185/08, un’importanza fondamentale. In proposito, la relazione illustrativa al decreto di attuazione afferma che *“Resta fermo che l’omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale”*.

Problemi applicativi: incassi o pagamenti sia parziali che cumulativi, sconti, compensazioni

È indubbio che per coloro che intendono optare per il nuovo regime si profila un deciso aggravio delle procedure contabili e amministrative.

Soprattutto per coloro che oggi applicano il regime di contabilità semplificata, la necessità di dover monitorare incassi e pagamenti ai fini della liquidazione dell’Iva imporrà l’adozione di un sistema di contabilità che si avvicina a quello ordinario.

Ma anche per i soggetti in regime di contabilità ordinaria, la necessità di dover conoscere esattamente quali fatture sono state incassate e quali pagate, ai fini della liquidazione dell’Iva, imporrà un aggiornamento della contabilità in tempi più tempestivi rispetto al passato.

Vi sono poi delle questioni che, in vigenza delle regole “di cassa”, diventano particolarmente critiche: è il caso dei pagamenti parziali e dei pagamenti cumulativi.

Sul tema sia degli incassi che dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- ➔ a fronte di incassi parziali l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione;
- ➔ a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazioni in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio FIFO (*first in first out*) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia. Si attende, tuttavia, un opportuno chiarimento da parte delle Entrate.

Se, infine, si pensa al caso degli sconti o delle possibili compensazioni tra posizioni a credito/debito con lo stesso cliente/fornitore o ai pagamenti tramite assegni bancari (nei quali il momento dell’incasso/pagamento spesso non coincidono) si comprendono le numerose difficoltà operative che incontreranno coloro che sceglieranno di applicare questo regime.




Oggetto: APPROVAZIONE DEL MODELLO IMU E PROROGA

Con decreto del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni che i contribuenti devono utilizzare per comunicare a ciascun Comune le variazioni intercorse sugli immobili ubicati nel rispettivo territorio.

Composizione del modello

Il modello si presenta molto simile al precedente modello Ici:



La dichiarazione può essere resa al Comune con le seguenti modalità:

- ➔ consegna;
- ➔ spedizione per posta raccomandata in busta chiusa senza ricevuta di ritorno. Sulla busta va indicato che trattasi di dichiarazione Imu;
- ➔ invio tramite Pec.

Esoneri

Le istruzioni precisano i moltissimi esoneri dalla presentazione della dichiarazione Imu. Al riguardo occorre ricordare che:

- ➔ non si deve presentare una dichiarazione iniziale in quanto rimane valida la situazione Ici al 31/12/11. Si tratterà invece di comunicare le variazioni intercorse a decorrere dal 1/1/12. Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni è di 90 giorni da quando è intervenuto l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo;
- ➔ per le variazioni dal 1/1/12 è prevista una esplicita moratoria (disposta in attesa che venisse approvato il necessario modello dichiarativo): le istruzioni alla compilazione del modello ricordano che, in relazione agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il **30 novembre 2012** (termine prorogato dal D.L. n.174/12 rispetto al precedente termine del 30 settembre 2012), termine per il quale è in corso di valutazione da parte del Governo un'ulteriore possibile proroga;
- ➔ nelle istruzioni viene poi ribadita una sorta di "deroga alla moratoria" già introdotta dalla circolare n.3/DF/12: in tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo, secondo il termine dei 90 giorni,

dovesse andare a scadenza oltre il 30 novembre 2012, occorrerà far riferimento alla scadenza ordinaria dei 90 giorni e non a quella fissa di fine novembre. Viene infatti garantito al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, se l'obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre 2012, il contribuente potrà presentare la dichiarazione Imu entro il 29 gennaio 2013;

- ⇒ vi è esonero dalla presentazione della dichiarazione per le variazioni a cui sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs. n.463 del 18 dicembre 1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (Mui). Tale previsione riguarda le richieste di iscrizione o voltura dei diritti sugli immobili: in altre parole, l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu è stato soppresso unicamente nel caso in cui la variazione riguardi una cessazione o un acquisto della soggettività passiva dell'immobile, mentre la dichiarazione deve essere resa in tutti gli altri casi (salvo i specifici esoneri).

A differenza di quanto appena descritto, la dichiarazione Imu continua ad essere dovuta nelle seguenti situazioni:

- ⇒ fabbricati in *leasing*, aree in concessione, trasferimento di area fabbricabile o modifica della qualifica urbanistica, demolizione del fabbricato, assegnazione dell'immobile al socio di cooperativa edilizia, immobili concessi in locazione dalle IACP, immobili esenti, fabbricati D a valori contabili, riunione di usufrutto (non dichiarata in catasto), estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi, superficie, classamento di parti comuni condominiali, multiproprietà, quando il possessore è una società interessata da operazioni straordinarie, quando si modificano diritti reali in forza di legge (es. cessazione dell'usufrutto legale a favore dei genitori).

Vi è esonero dalla presentazione della dichiarazione anche nei seguenti casi:

- ⇒ nelle situazioni che comportano una riduzione dell'imposta, tra cui si segnalano fabbricati inagibili, fabbricati vincolati, fabbricati per i quali il Comune ha disposto una riduzione dell'aliquota, terreni agricoli e non coltivati posseduti da coltivatori diretti e IAP;
- ⇒ per l'abitazione principale e le relative pertinenze, in quanto i Comuni possono verificare i dati anagrafici;
- ⇒ per i fabbricati rurali, in quanto i Comuni sono già in possesso dei dati relativi alle richieste di riconoscimento dei requisiti di ruralità presentate dai contribuenti all'Agenzia del Territorio.

Come si è già avuto modo di affermare in precedenti circolari informative, indipendentemente dalla scadenza entro la quale rendere la dichiarazione, si ribadisce alla gentile clientela la necessità di **fornire allo Studio con la massima tempestività le informazioni riguardanti le variazioni di ogni tipo intervenute sugli immobili** (acquisti, cessioni, cambi di residenza, modifiche catastali, ecc.):

- ▶ affinché lo Studio possa prima di tutto tenerne conto per il calcolo del tributo (l'Imu, come l'Ici, si paga infatti per l'anno in corso);
- ▶ e in seconda battuta possa valutare le situazioni nelle quali vi è obbligo di presentazione al Comune del modello dichiarativo.

Tale tempestività è oggi particolarmente importante vista la più stringente periodicità di presentazione che per l'Imu è stata prevista.



Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RECUPERO DEI CREDITI VERSO LA P.A., ATTIVA LA PIATTAFORMA E PRECEDENZA AI RUOLI

È ora disponibile la [piattaforma](#) per la certificazione dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni.

Come abbiamo già detto in nostre precedenti informative con la pubblicazione in G.U. n.152 del 2 luglio scorso dei decreti 25 giugno 2012 si rendono utilizzabili i crediti vantati dalle aziende verso le Amministrazioni Pubbliche. Le imprese potranno compensare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio Sanitario Nazionale ovvero cedere i medesimi alle banche.

Per attuare la compensazione sarà necessario ottenere dall'Amministrazione debitrice una certificazione, anche essa disciplinata dai decreti in commento che attesti che il credito è:

- certo;
- liquido;
- esigibile;

ovvero ne rilevi l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale.

Ad oggi due sono le novità importanti

- ➔ È ora disponibile la [piattaforma](#) per la certificazione dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, mancando tale piattaforma era obbligatorio presentare apposita istanza, ora sarà sufficiente una pratica *on line* senza passare per documenti cartacei.

Il MEF ha precisato in apposito comunicato stampa che le Amministrazioni statali, gli Enti pubblici nazionali, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno richiedere l'abilitazione sul sistema entro 30 giorni dal comunicato.

Per informazioni e assistenza è disponibile il servizio certificazionecrediti@tesoro.it

- ➔ Diviene necessario, prima di utilizzare il credito, sanare la propria posizione presso il concessionario, l'utilizzo del credito o la cessione dello stesso potrà avvenire solo con riferimento all'importo della certificazione decurtato del ruolo.

In ultimo sottolineiamo che il D.M. del 19 ottobre 2012 in Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2012 ha escluso dal meccanismo della certificazione alcuni crediti.



Oggetto: CALCOLO E RICALCOLO DEI SECONDI ACCONTI


Il prossimo **30 novembre** scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps (Ivs e gestione separata). Il versamento del secondo acconto calcolato secondo le regole che seguono, va versato in unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione.

Le regole per quantificare la misura dell'acconto, che variano a seconda del tipo di contribuente, sono riassunte nello schema che segue:

MODELLO	Imposta	Acconto totale	Rata unica - esenzioni	Secondo acconto
Unico Società di capitali	Ires	100%	Non dovuto se rigo RN24 non supera €20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.	Totale importo dovuto al netto di quanto eventualmente versato in sede di primo acconto per il 2012
	Irap	100%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €20,66. In unica soluzione a novembre se il versamento della prima rata non supera €103.	
Unico Società di persone	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.	
Unico Persone fisiche	Irpef	96%	Non dovuto se rigo RN33 non è superiore a €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.	
	Irap	99%	Non dovuto se rigo IR22 non supera €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.	
	Cedolar e sulle locazioni	92%	Non dovuto se rigo RB11 non è superiore a €51,65. In unica soluzione a novembre se l'importo dovuto è inferiore ad €257,52.	

Per il versamento dell'Irpef e della cedolare opera il differimento del 3% del secondo acconto alla scadenza per il versamento del saldo operata dal DPCM 21/11/11; l'effetto è quindi che l'acconto risulta leggermente ridotto rispetto alla misura ordinaria (quindi 96% anziché 99% del reddito di riferimento per l'Irpef e 92% anziché 95% per la cedolare sulle locazioni) e la differenza sarà versata a saldo.

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:



Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche coloro che non produrranno alcun tipo di reddito nel 2012 o che hanno certezza di non dover versare imposte (ad esempio perché hanno forti detrazioni o deduzioni, oppure perché hanno subito molte ritenute in relazione ai redditi che andranno a dichiarare).

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2012 e il 30 novembre 2012, per i redditi del *de cuius*.

Ricalcolo obbligatorio

Il Legislatore ha introdotto alcune disposizioni di aggravio tributario che impattano sul periodo d'imposta 2012, disponendo che esse si debbano applicare già in sede di calcolo degli acconti:

- ➔ Immobili storici locati (art.4, co.5-*quater*, D.L. n.16/12), in relazione ai quali i possessori dovranno sottoporre a tassazione, anziché la rendita figurativa, il **canone effettivamente percepito decurtato del 35%** (quindi un importo molto più elevato). La C.M. n.19/E del 1° giugno 2012 ha precisato che il ricalcolo può essere fatto in sede di secondo acconto, con applicazione degli interessi al 4% per il maggior acconto non versato a luglio (maggior acconto tra vecchie e nuove regole).
- ➔ **Le società non operative in perdita sistemica** (art.2 co.36-*quinquies*, D.L. n.138/11) per le quali in sede di determinazione degli acconti si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la maggiorazione del 10,5% dell'aliquota (quindi 38% anziché 27,5%, solo per i soggetti Ires) e per tutte le società in perdita sistemica l'acconto sarà determinato prendendo a riferimento il reddito minimo. Come precisato dalla C.M. n.23/E/12, occorre tener conto di eventuali risposte positive/negative ad istanza di interpello presentate.
- ➔ Nel caso di **beni concessi dalla società o dall'imprenditore in godimento ai soci o ai familiari** (art.2 co.36-*terdecies*, D.L. n.138/11), occorre determinare un reddito in capo al socio pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo (eventualmente) pagato per la concessione in godimento. Se il corrispettivo annuo è inferiore al valore normale, i costi del bene divengono indeducibili. Tale disposizione si applica dal 2012 e se ne deve tener conto nel calcolo degli acconti; la C.M. n.24/E del 15 giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l'acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l'acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.
- ➔ Con riferimento alle **società cooperative** (art.2 co.36-*quater*, D.L. n.138/11) è stata incrementata la quota degli utili tassabili, con effetto dal 2012 ma con riflesso già in sede di acconti.

Con riferimento a situazioni particolarmente significative lo Studio provvederà a prendere contatto con la clientela al fine di evidenziare situazioni particolarmente delicate e prendere le decisioni del caso.

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui la clientela, che si tratti di persone fisiche o società, preveda di avere una minore imposta da versare per il 2012, con la dichiarazione da presentare il prossimo anno, e ritenga opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale, dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio. In mancanza di esplicita comunicazione (al riguardo si può utilizzare il modello che segue) il calcolo dell'acconto avverrà sulla base del metodo storico.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.

È in ogni caso opportuno ricordare che, se il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2013, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza saranno dovute le sanzioni nella misura del 30%; sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto (attualmente sono infatti in corso di approvazione dei provvedimenti che dovrebbero apportare delle modifiche che potrebbero incrementare il carico tributario già per il 2012), è quindi consigliabile il ricalcolo solo alla clientela che prevede una sensibile riduzione del reddito per il periodo d'imposta 2012 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti rilevanti oneri che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es. spese mediche per interventi chirurgici, riscatto degli anni di laurea, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36%/50%, ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc.).

La clientela interessata, dovrà, entro e non oltre la data del 16/11/12 inviare apposita richiesta di rideterminazione tramite il modello che segue, riportando i dati di cui è in possesso, eventualmente fissando con urgenza un appuntamento con lo Studio per verificare assieme le informazioni.



Oggetto: LE *START UP* INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI

Il D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 – *c.d. secondo Decreto Crescita* - in vigore dal giorno 20 ottobre, proseguendo nel programma di stimolo alla crescita e ripresa del paese, introduce la figura delle *start up* innovative. Le *start up* innovative sono particolari società di capitali che, tuttavia, a differenza delle società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, non si discostano dalle forme giuridiche tradizionali, ma si connotano per l'elevato contenuto tecnologico dell'attività esercitata. L'essere *start up* innovative consente di accedere a un insieme di benefici, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto incisivi, per periodi di tempo tutto sommato non brevi.

Start up innovative e incubatori certificati

Il Decreto Crescita introduce due figure imprenditoriali: le *start up* innovative e gli incubatori certificati.

Le ***start up innovative*** possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:

- ⇒ la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una *start up* innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;
- ⇒ la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; questo requisito consente di far entrare nella categoria delle *start up* innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n.179/12;
- ⇒ la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- ⇒ a partire dal secondo anno di attività della *start up* innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall'ultimo bilancio approvato;
- ⇒ la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ⇒ la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ⇒ la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un'attività nuova, da cui appunto *start up* (innovative).

Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata *start up* innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:

- ⇒ devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 30% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:
 - ▶ valore della produzione;
 - ▶ costo della produzione;

- ⇒ almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituti di ricerca;
- ⇒ la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto - relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di *start up* innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un'attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L'accesso ai benefici può essere mantenuto, computando il termine dal 20 ottobre 2012, per quattro, tre o due anni, rispettivamente se la società è stata costituita entro i due, tre o quattro anni precedenti la predetta data.

L'**incubatore certificato** è ancora una società di capitali, il cui compito è quello di offrire strutture e servizi alle *start up* innovative per incentivarne la nascita e sostenerne lo sviluppo. In pratica una società che funge da *tutor* alle *start up* innovative.

Sia le *start up* innovative che gli incubatori certificati saranno iscritti presso una sezione speciale del Registro delle imprese. Tale iscrizione condiziona l'accesso ai benefici.

Le agevolazioni alle *start up* innovative

Le principali agevolazioni concesse alle *start up* innovative riguardano:

- ⇒ l'applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;
- ⇒ incentivi per l'assunzione di lavoratori subordinati;
- ⇒ detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in *start up* innovative;

Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l'altro la concessione di tempi più ampi per coprire le perdite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le *start up* innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l'acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle *start up* innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d'opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l'adozione di piani vicini a quelli definiti di *stock option*, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.

Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle *start up* innovative, ovvero per il minor periodo se la *start up* è già costituita alla data del 20 ottobre 2012.

Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle *start up* innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle *start up* innovative è detenuta da una società di persone.

Per le persone fisiche è prevista una detrazione d'imposta pari al 19% della somma investita nella *start up* innovativa, con un tetto di €500.000 per periodo d'imposta, e spettando il beneficio per gli anni 2013, 2014 e 2015. Analoga agevolazione è concessa alle società di capitali, per le quali il beneficio è pari al 20% dell'investimento, con un massimo di €1.800.000 per periodo d'imposta, per gli anni 2013, 2014 e 2015.


La partecipazione deve essere detenuta per almeno due anni. La dismissione prima del termine comporta la restituzione del beneficio utilizzato con applicazione degli interessi legali, ma non anche l'irrogazione di sanzioni.



Oggetto: GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI PER I SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012

Dopo i diversi e piuttosto disordinati interventi con cui sono state disposte le sospensioni per i versamenti di tributi, contributi previdenziali e premi Inail da parte dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 – sospensione che termina al 30 novembre 2012 - restavano da definire le modalità secondo cui gli importi sospesi dovevano essere riversati.

A questo ha provveduto il D.L. n.174/12, che prende posizione su due aspetti importanti:



Poiché il 16 dicembre 2012 è data di pochissimo successiva a quella in cui scade il termine della sospensione, il Legislatore, probabilmente immaginando le difficoltà che si potrebbero incontrare per il dover versare gli importi sospesi entro tale data, ha stabilito che è possibile ricorrere a un finanziamento *ad hoc*, con il che si può ottenere la liquidità necessaria per operare i versamenti, restituendo l'importo mutuato in un arco temporale di due anni. Le modalità di accesso ai finanziamenti, previste dal D.L. n.174/12, sono attuate da due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il primo in data 22 ottobre e il secondo in data 31 ottobre 2012.

Vediamo chi sono i soggetti che possono accedere a questi finanziamenti, come vi si può accedere, e quali caratteristiche hanno i finanziamenti medesimi, anticipando che questi hanno profili di consistente agevolazione.

Quanto al primo aspetto, la norma individua come beneficiari dei finanziamenti i soli **titolari di reddito d'impresa**. Questo significa, e non è agevolmente comprensibile il perché, che ne sono esclusi i lavoratori autonomi, le imprese agricole e i privati, che quindi dovranno procedere al versamento degli importi sospesi in unica soluzione, **con mezzi propri**, entro il 16 dicembre 2012.

Ma il beneficio del finanziamento non è concesso indistintamente a tutti i titolari di reddito d'impresa, nell'ambito dei quali vanno così operate ulteriori restrizioni. Infatti le imprese, oltre che dover avere sede evidentemente in uno dei Comuni colpiti dal sisma, devono anche avere subito danni agli immobili e "gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà", il tutto, tra l'altro, dovendo essere comprovato da idonea perizia di stima. In alternativa, valgono i requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dal *c.d. decreto sulla spending review*, che però, a quanto risulta, manca ancora delle disposizioni attuative.

Un'ulteriore considerazione vale a proposito di quelli che sono gli importi che possono essere finanziati. Infatti, visto che le ritenute non entravano nei provvedimenti di sospensione, dovrebbe essere che gli ammontari di ritenute non versati non possono beneficiare del finanziamento agevolato.

Vediamo ora in che modo è possibile accedere a questi finanziamenti.

Intanto è necessario presentare, **a partire dal 19 e fino al 30 novembre prossimi** (il termine originario era fissato al prossimo 16 novembre), un apposito modello all'Agenzia delle Entrate, la cui struttura è stata definita con provvedimento dello scorso 22 ottobre, reperibile in formato elettronico al sito www.agenziaentrate.gov.it che, una volta compilato, deve essere inviato **esclusivamente in forma telematica** alla medesima agenzia. Quindi ci si dovrà avvalere di intermediari abilitati. Quanto alle istruzioni per la compilazione, si deve fare riferimento a quelle allegate al provvedimento da ultimo approvato, cioè quello del 31 ottobre 2012, prot. n.156146.

La parte del modello che prevede l'indicazione dei dati relativi ai pagamenti sospesi e finanziabili è la seguente:

SEZIONE I Previsione pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012	Sezione Erario		Importo ,00
	Sezione INPS		,00
	Sezione Regioni		,00
	Sezione IMU e altri tributi locali		,00
	Sezione Altri enti previdenziali e assicurativi		,00
	Altri pagamenti		,00
		Totale – Sezione I	
SEZIONE II Previsione pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013	Dicembre 2012		Importo ,00
	Gennaio 2013		,00
	Febbraio 2013		,00
	Marzo 2013		,00
	Aprile 2013		,00
	Maggio 2013		,00
	Giugno 2013		,00
		Totale – Sezione II	
TOTALE		(Sezione I + Sezione II)	,00

Come si può vedere, il modello accoglie dei campi specifici, in cui indicare i versamenti sospesi dal 20 maggio al 30 novembre 2012 – Sezione I - ma anche altri campi, in cui si devono indicare i versamenti che si presume dovranno essere effettuati da dicembre 2012 a giugno 2013 – Sezione II. Questo significa che l'entità del finanziamento potrà essere di importo tale da coprire non solo gli importi sospesi, ma anche i versamenti dovuti appunto fino a giugno 2013 ma, come detto, escludendo gli importi riferibili alle ritenute. Gli importi relativi al periodo dicembre 2012 – giugno 2013, che dovranno essere appropriatamente stimati, devono essere versati alle loro scadenze naturali.

È poi necessario produrre all'istituto di credito scelto per richiedere il finanziamento una specifica documentazione, in forma di autocertificazione, dalla quale risulti, anche in base ai documenti a questa allegati:

- ⇒ l'entità dei danni subiti, come valutati da una perizia giurata;
- ⇒ che i danni subiti hanno impedito la ripresa dell'attività economica, circostanza che deve risultare dalla medesima perizia;
- ⇒ copia del modello inoltrato all'Agenzia delle Entrate e della relativa ricevuta di presentazione;
- ⇒ i modelli di versamento relativi agli importi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, in corrispondenza dei diversi versamenti eseguiti.

Proprio perché parte degli importi indicati nel modello sono stimati, l'ultimo provvedimento ammette che, una volta presentata la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sia possibile presentarne una seconda, per consentire ai soggetti interessati di adeguare l'importo del finanziamento richiesto in origine alle eventualmente mutate esigenze che si dovessero presentare in un momento successivo. Il secondo modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie**, e dovrà essere presentato anche all'istituto di credito presso il quale è stato acceso il finanziamento originario.

Gli istituti di credito ai quali si può accedere per ottenere il finanziamento, devono operare nei territori colpiti dal sisma, ed avere aderito al programma mediante un'apposita convenzione stipulata con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il finanziamento è garantito dallo Stato ed è a tasso zero. Infatti gli interessi, oltre che le spese di accensione del mutuo, non sono a carico del mutuatario, ma a carico dello Stato, e la sua durata non può eccedere i due anni.

Si segnala altresì che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre, per le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato, è stato disposto il differimento al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, di tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente dovuti nel periodo tra l'1 e il 16 dicembre 2012.



Oggetto: DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **31 dicembre 2012** (il 30 dicembre cade di domenica), scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011, non trasmessa nell'ordinario termine del 1° ottobre 2012 (il 30 settembre, giorno di scadenza, cade di domenica).

In tal modo (**presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni**) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Peraltro, ricordiamo anche che, ove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione del 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2012 entro il 31 dicembre prossimo consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di €258 (riducibile a €25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile che va dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2011 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, per fare qualche esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2011, ovvero un reddito occasionale percepito in tale anno, ovvero ancora la presenza di più Cud non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione per il 2011.

Onde consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2011, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).



Oggetto: NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE, AL VIA LA SEMPLIFICAZIONE

Con comunicato del 22 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver adottato “*linguaggio più chiaro e istruzioni più semplici nelle lettere del Fisco e nei modelli maggiormente utilizzati dai contribuenti*”.

L’iniziativa, si legge sempre nel comunicato, mira ad agevolare gli adempimenti da parte dei contribuenti e a ridurre gli adempimenti attualmente in corso.

Con la presente informativa riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione sull’elenco dei modelli semplificati che riportiamo integralmente nella tabella che segue in quanto alcuni di essi sono di uso comune. Vi invitiamo inoltre a voler visionare i nuovi modelli disponibili nei siti regionali dell’Agenzia delle Entrate nella sezione *Modelli da presentare presso gli Uffici*.

Istanza di annullamento modello F24 a saldo zero
Domanda di rimborso delle imposte dirette
Istanza per consenso a cancellazione ipoteca
Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/copia conforme all'originale
Richiesta di annullamento della cartella di pagamento per le tasse automobilistiche
Richiesta di certificato di partita Iva
Istanza per il rilascio del modello relativo alla dichiarazione di successione
Richiesta copia della dichiarazione dei redditi
Richiesta certificato di iscrizione all'Anagrafe tributaria
Richiesta certificazione situazione reddituale
Certificazione reddito percepito per adozione internazionale
Richiesta di esercizio dell'autotutela
Richiesta di autorizzazione alla rivendita e stampa di documenti fiscali
Richiesta di certificato di residenza fiscale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio
Controllo repertori
Atto accertamento tasse auto
Lettera mancata presentazione modello studi di settore
Invito a comparire
Questionario locazione
Invito a comparire imposta di registro
Questionario richiesta informazioni
Questionario registro
Avvertenze cartella di pagamento

Atto accertamento telefonia mobile
Ricevuta telematica anomalia studi di settore
Lettera sintetico
Avvertenze diniego rimborso Iva e altre imposte indirette
Secondo invio comunicazione di irregolarità 36-bis - elementi sopravvenuti
Avvertenze comunicazione irregolarità 36-bis
Lettera Iban accreditato 5 per mille
Avvertenze F24 semplificato
Avvertenze mediazione avviso accertamento ordinario
Avvertenze mediazione avviso accertamento parziale
Lettera di comunicazione per l'acquisizione Iban 5x1000 - anni 2010-2012
Modello Rli - registrazione locazioni immobili
Invito al contraddittorio - mediazione
Richiesta documenti - mediazione
Richiesta recapiti - mediazione
Istanza annullamento F24
Istanza correzione F24
Comunicazione improponibilità istanza con autotutela - mediazione
Comunicazione improponibilità istanza - mediazione
Accoglimento integrale mediazione
Accoglimento parziale mediazione
Atto liquidazione a titolo definitivo - sentenza
Diniego secco - mediazione
Mediazione 100%
Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati – 41-bis esecutivo
Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati – 41-bis esecutivo
Prospetto dei crediti allegato alla comunicazione per maggior credito
Prospetto con esito a debito e contestuale maggior credito
Comunicazione Unico PF irregolare con F24 e relative avvertenze
Comunicazione scadenza per annualità successiva contratto di locazione e
Modello comunicazione del domicilio per la notifica degli atti e relative
Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata telematicamente dalla
Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata direttamente al
Attestazione di certezza e liquidità dei crediti Iva trimestrale, annuale e relative
Avviso di riconoscimento rimborso in favore del contribuente
Avviso di riconoscimento rimborso in favore di un soggetto diverso dal
Avviso di accertamento imposte dirette e Iva con formula esecutiva
Avvisi di accertamento automatizzati
Comunicazione da inviare ai grandi contribuenti per l'attivazione casella Pec



Oggetto: SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO: OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA PER MANTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per iscriversi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi (art.7, paragrafo 2 del Regolamento n.1071/2009/CE e del Decreto 25/11/11, prot. n.291) è necessario presentare la richiesta di iscrizione agli uffici deputati alla tenuta dell'Albo Provinciale, presso l'Amministrazione Provinciale del territorio dove la persona o l'impresa possiede la sede principale dei suoi affari.

Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, l'autotrasporto di cose per conto di terzi, tra cui anche le cooperative ed i consorzi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo.

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione è indispensabile dimostrare tre requisiti fondamentali:

- ⇒ l'idoneità professionale;
- ⇒ la capacità finanziaria;
- ⇒ l'onorabilità (assenza di sentenze penali, misure di sicurezza ecc.);

nonché dimostrare al proprio Ufficio Motorizzazione il quarto requisito dello stabilimento (sede effettiva in Italia), richiesto dalla normativa comunitaria.

L'attestazione di capacità finanziaria

La capacità finanziaria si intende posseduta quando la persona o l'impresa dimostri una disponibilità pari a:

- ➔ €9.000, qualora l'autotrasportatore disponga di un solo autoveicolo;
- ➔ €5.000 per ogni veicolo aggiuntivo.

Con la circolare dell'11 maggio 2012 la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del citato requisito che dimostra la capacità finanziaria precisando che:

- ⇒ l'impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, "*ancorché rientranti nel parco veicolare dell'impresa tenuta alla dimostrazione del requisito*", restano esclusi dalla sua dimostrazione;
- ⇒ i rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell'impresa sono fuori dal computo dell'idoneità finanziaria;
- ⇒ le attestazioni d'idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, restano "valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno".

Lo strumento principale per dimostrare l'idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell'impresa, rilasciata da un revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili.

A questa certificazione viene equiparata, in particolare per le imprese individuali e le società di persone, quella rilasciata da un Caf Imprese attraverso il responsabile per l'assistenza fiscale.

In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l'impresa può dimostrare l'idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale.

La circolare evidenzia che l'oggetto dell'attestazione può anche non riguardare l'intero capitale o patrimonio dell'impresa, ma soltanto quell'ammontare "almeno pari" a quello identificato dal Regolamento Ue.

La circolare specifica poi quali sono le voci oggetto della verifica del revisore, in funzione della diversa forma giuridica dell'impresa analizzata, ed in particolare nelle società di capitali:

- il Patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese;
- nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria, il bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell'anno precedente;
- nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, il valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell'esercizio, assunti al netto dell'esposizione debitoria verso le banche.

In deroga, rispetto alla dimostrazione del requisito attraverso la certificazione del revisore, l'impresa può comprovare l'idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno un anno, rilasciata da istituti bancari, compagnie di Assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi.

Fondamentale il fatto che si può produrre una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti l'esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l'impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all'importo da garantire previsto dal regolamento comunitario.

Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall'impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell'attività di autotrasporto.



Fac simile per l'attestazione del revisore

**Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art.7, Reg. Europeo n.1071/2009 – art.7 D.D. 291/2011**

rilasciata dal revisore contabile incaricato dall'impresa

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente in _____
con studio in _____
in qualità di revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _____
al n. _____

CERTIFICA

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Europeo n.1071/2009 e dell'art.7 del D.D. 291/2011 e sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa:

_____ con sede in _____
C.F. – P.I. _____

Dispone di un capitale e riserve non inferiori a quanto previsto ai sensi del citato art.7, paragrafo 1 del Regolamento Europeo n.1071/2009 e pertanto

ATTESTA

Che la stessa dispone di **idoneità finanziaria per un importo pari a €** _____
Come da documentazione allegata.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro 15 giorni, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Prende atto che la presente attestazione è presentata in via provvisoria e che potrebbe essere riformulata sulla base del modello in corso di definizione da parte del Ministero dei Trasporti, come da circolare n.04/2011 del 17/12/2011.

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo n.126 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data _____

Allegare il documento del Conto patrimoniale dell'impresa e documento di identità del Revisore.



Oggetto: REDDITOMETRO – GLI INVITI AI CONTRIBUENTI

Molti contribuenti stanno ricevendo in questi giorni degli inviti con i quali il Fisco segnala formalmente loro l'esistenza di un'incoerenza tra il tenore di vita ed il reddito complessivo dichiarato. Le richieste di chiarimenti attengono solitamente le annualità 2007, 2008 ma in taluni casi riguardano anche il triennio 2009/2011.

Da un punto di vista tecnico è importante segnalare che gli inviti in questione sono emessi ai sensi dell'art.32 del DPR n.600/73 e quindi la mancata ottemperanza da parte del contribuente può comportare degli effetti particolarmente gravi: oltre alla sanzione specifica, la possibilità per l'Ufficio di procedere direttamente con l'accertamento con tutte le conseguenze del caso. Si raccomanda, quindi, di trattare gli inviti con particolare attenzione e di contattare lo Studio con la massima tempestività se raggiunti dalla notifica.

Negli ultimi tempi, come noto a tutti, il Fisco ha fortemente incentivato il ricorso al "redditometro" e all'accertamento "sintetico" per intercettare l'evasione sulle persone fisiche, anche in relazione all'enorme mole di informazioni a disposizione per selezionare i soggetti da controllare.

Nell'ambito del "sintetico" l'equazione è semplice: se un contribuente spende deve averne la possibilità finanziaria e quindi anche reddituale. Nell'ambito di questo accertamento che poggia sulla ricostruzione documentale di tutte le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno, opera quindi una presunzione (legale) in base alla quale il reddito dichiarato dell'anno deve essere almeno pari alle spese sostenute nel periodo.

Nel "redditometro", invece, sono individuati alcuni parametri che, applicati ad un paniere di beni indice (auto, case, barche, incrementi patrimoniali, ecc.), determinano un reddito ritenuto congruo in base al tenore di vita complessivo. I meccanismi che sovrintendono questo tipo di accertamento sono cambiati con decorrenza dal periodo d'imposta 2009.

Ovviamente il sistema non è rigido nel senso che, anche laddove dovesse verificarsi una differenza tra le spese sostenute o il reddito ricostruito e tavolo e il reddito effettivamente dichiarato, al contribuente è consentito fornire al Fisco la "prova contraria", dimostrando che la propria posizione è regolare (ad esempio dimostrando che la spesa sostenuta è correlata ai risparmi degli anni precedenti, alla capacità reddituale della famiglia o all'accesso a credito).

Gli inviti hanno la funzione di avviare il contraddittorio preventivo per valutare la congruità della posizione del contribuente rispetto alle informazioni a disposizione del Fisco. Negli inviti/questionari, infatti, oltre ai chiarimenti in merito agli elementi già in possesso delle Entrate, si chiede di produrre la documentazione utile per giustificare il tenore di vita della persona. È quindi di fondamentale importanza, anche in relazione a quelle che possono essere le conseguenze su di un successivo accertamento della documentazione prodotta o meno, valutare con grande attenzione la posizione del soggetto mirato in modo di decidere per il meglio il da farsi.



Oggetto: LA NUOVA STRETTA SUI COSTI AUTO

Nell'ambito della cosiddetta "Riforma del mercato del lavoro" meglio nota anche come "Legge Fornero" (L. n.92 del 28 giugno 2012) erano già stati ridotti, con decorrenza 2013, i limiti di deducibilità dei costi delle autovetture per imprese e professionisti (si veda Circolare Mensile di agosto 2012, informativa: riduzione della deducibilità dei costi auto).

Un'ulteriore taglio è stato ora previsto dalla "Legge di Stabilità 2013" (D.L. n.95/12) che ha ribassato dal 27,5% al 20% la quota dei costi deducibili per le auto che rientrano nella lett. b), del co.1, dell'art.164 del Tuir (auto non esclusivamente strumentali e non concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta).

La modifica inciderà non poco nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, aggravando il carico fiscale sulle citate spese.

Sul punto è opportuno segnalare che il D.L. n.95/12 deve ancora essere convertito in legge e, pertanto, potrebbe anche subire delle ulteriori modifiche.

Lo scenario dei costi auto 2013

Ricordiamo preliminarmente ed in estrema sintesi, che fino al 31 dicembre 2012 le regole di deduzione dei costi delle autovetture (acquisto, *leasing*, noleggio e spese di impiego) prevedevano, tralasciando i mezzi fiscalmente qualificati come strumentali quali le auto dei tassisti e le auto adibite alla scuola guida, una deducibilità ordinaria del 40% che saliva al 90% in caso di autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

A partire dal 2013 la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi in questione sarà così ridotta:

- per le auto aziendali ordinariamente utilizzate dal 40% al 20%;
- per le auto concesse in uso ai dipendenti dal 90% al 70%.

Da segnalare che anche se cambia la misura percentuale di deducibilità delle spese, restano invariati i limiti massimi di "costo fiscale" fiscale deducibile in caso di acquisto di auto in proprietà (€18.076) o noleggio (€3.615) sui quali applicare le citate percentuali.

Si veda la seguente tabella meramente riassuntiva.

Deducibilità ordinaria dei costi auto				
	Acquisto	Leasing	Noleggio	Spese di utilizzo
Misura attuale	40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max €18.076)	40% del valore delle rate annue complessive (max €18.076)	40% del valore dei canoni (max €3.615)	40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
Dal 2013	20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento (max €18.076)	20% del valore delle rate annue complessive (max €18.076)	20% del valore dei canoni (max €3.615)	20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
Auto date in uso promiscuo ai dipendenti				

	Acquisto	Leasing	Noleggio	Spese di utilizzo
Misura attuale	90% del valore di acquisto senza alcun limite	90% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite.	90% del valore dei canoni	90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati
Dal 2013	70% del valore di acquisto senza alcun limite	70% del valore delle rate annue complessive senza alcun limite.	70% del valore dei canoni	70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati

Le modifiche non riguarderanno i soggetti che esercitano l'attività di agente di commercio per i quali restano comunque in vigore le regole attuali (percentuale di deducibilità 80% con limite massimo di spesa per l'acquisto di €25.822,85).

Le novità trovano ordinariamente applicazione, come già detto, dal 2013.

Le possibili scelte di convenienza

Alla luce delle modifiche brevemente descritte occorrerà valutare con particolare attenzione la convenienza, in termini di risparmio fiscale, di procedere all'acquisto delle auto nell'ambito dell'attività d'impresa.

Una valida alternativa a questa scelta potrebbe essere, ovviamente laddove possibile, quella di procedere all'intestazione privata dell'auto e al successivo rimborso chilometrico a favore del socio/amministratore o del dipendente per i viaggi effettuati per motivi di lavoro.

La deducibilità fiscale di tali rimborsi, infatti, se limitata al costo di percorrenza ACI o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 hp (se a benzina) o di 20 hp (se diesel), è consentita in misura piena. Per converso le somme percepite a titolo di rimborso dal socio amministratore o dal dipendente per le stesse trasferte, se effettuate fuori dal territorio comunale, non sono tassabili.

Si veda al riguardo la seguente tabella riassuntiva (dati Aci settembre 2012).

Percorrenza media annua autovettura a gasolio 20 cavalli fiscali										
10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
0,72591	0,58176	0,50968	0,43761	0,40157	0,37995	0,36553	0,35523	0,34751	0,34151	0,33670
Percorrenza media annua autovettura a benzina 17 cavalli fiscali										
5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	
1,06141	0,69840	0,57739	0,51689	0,48058	0,45638	0,43910	0,42613	0,41605	0,40798	

Alla luce di quanto sopra risulta quindi evidente che in relazione alla fiscalità delle auto utilizzate promiscuamente e per fini privati e per l'attività d'impresa, si rende oggi quanto mai opportuno valutare le singole situazioni caso per caso per procedere alla scelta migliore.

Per eventuali approfondimenti si invitano i signori clienti a contattare lo studio che rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



Oggetto: LA RICHIESTA DEI DATI REGISTRATI NELL'ARCHIVIO DELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia che raccoglie le informazioni fornite da banche e da società finanziarie sui crediti (mutui, fidi di conto corrente, linee di anticipo contratti o fatture, linee di anticipo sbf, ecc.) che esse concedono ai loro clienti. Tale sistema fornisce agli intermediari finanziari le informazioni necessarie per valutare il merito di credito di ogni singola impresa, mediante la valutazione dei rapporti di credito e/o garanzia delle imprese (e delle persone fisiche) con gli intermediari segnalanti.

La modalità di presentazione della domanda

Ogni persona fisica o giuridica può richiedere la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia della propria posizione con il sistema bancario mediante due formati:

- CR rilasciata da un intermediario (istituto bancario, società di *leasing*, società finanziaria);
- CR rilasciata direttamente dalla Banca d'Italia.

La "visura" rilasciata dal singolo intermediario riporta i dati oggetto del rapporto intrattenuto dal cliente con quell'istituto: se, ad esempio, un'impresa ha rapporti di credito con sei istituti, per ottenere una visione esaustiva della propria CR, deve richiedere a ogni singolo istituto gli stessi dati. La CR rilasciata dalla Banca d'Italia, invece, è dettagliata e riassume tutti i rapporti di credito esistenti con gli intermediari finanziari in una visione complessiva.

La richiesta a Banca d'Italia della propria CR può essere fatta con due modalità:

- presentandosi presso uno degli sportelli della Banca d'Italia, consegnando i moduli e i documenti in modalità cartacea;
- inviando a una qualsiasi delle filiali della Banca d'Italia i moduli e i documenti a mezzo *fax*, posta ordinaria o posta elettronica certificata (Pec).

L'elenco delle filiali della Banca d'Italia operative sul territorio e gli indirizzi utili per l'invio della documentazione sono disponibili al link:

<http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco>.

Per il ritiro della visura presso gli sportelli della filiale della Banca d'Italia o per riceverli mediante posta ordinaria ovvero Pec l'attesa è mediamente di 20 giorni.

All'indirizzo http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/elenco-dei-servizi/info_archivi_CR sono disponibili i due moduli per effettuare la richiesta di accesso ai dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia:

- modulo per le persone giuridiche (società), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità del legale rappresentante;
- modulo per le persone fisiche (ditte individuali, professionisti, privati), a cui va allegata la autocertificazione e il documento di identità.

Il modulo consente di richiedere la visura degli ultimi 12 mesi di rilevazione, ovvero visure riferite anche a periodi temporali maggiori di 12 mesi. È possibile, inoltre, richiedere anche dati aggiuntivi su eventuali soggetti garanti e sulle relative garanzie prestate.

Come funziona la Centrale dei Rischi

Le posizioni comunicate alla Centrale dei Rischi prevedono cinque categorie di censimento del rischio di credito:

crediti per cassa	➔	rischi autoliquidanti, a scadenza (mutui), a revoca (conti correnti), finanziamenti a procedura concorsuale, sofferenze;
crediti di firma	➔	accettazioni, impegni di pagamento, avalli, fidejussioni, altre garanzie;
garanzie ricevute	➔	garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari dal cliente;
derivati finanziari	➔	swaps, opzioni, con indicazione del differenziale positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte;
sezione informativa	➔	operazioni effettuate per conto terzi, operazioni in pool, crediti scaduti, sofferenze.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare alla Centrale dei Rischi l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se ricorre una delle seguenti fattispecie:

- ➔ la somma dell'accordato/utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore complessivo delle garanzie ricevute dall'intermediario è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore delle operazioni in derivati finanziari è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ la posizione del cliente è in sofferenza;
- ➔ l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di *factoring*, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione del credito è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- ➔ il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è di importo pari o superiore a €30.000;
- ➔ sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

I valori rilevabili dalla Centrale dei Rischi sono i saldi alla fine di ciascun mese con la distinzione tra il totale del credito concesso ed il totale del credito utilizzato: il saldo contabile viene aggregato se l'importo della segnalazione deriva da due rapporti diversi con il medesimo istituto (ad esempio è pari a €50.000 se derivante da uno sconfino di conto corrente €20.000 e da una rata di mutuo non pagata di €30.000).

La lettura dei dati della CR

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le informazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta il dettaglio degli intermediari segnalanti. Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o di garanzia con la propria clientela se, alla data di riferimento, la posizione del singolo cliente è pari o superiore alla soglia di segnalazione di €30.000. Le segnalazioni da parte degli intermediari vengono effettuate facendo riferimento alla data contabile e non alla data valuta desumibile all'ultimo giorno di ciascun mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo

da parte di ogni istituto. L'intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo con quell'istituto è sceso sotto la soglia di €30.000 oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia, le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate.

È opportuno sottolineare come gli istituti bancari analizzano un periodo temporale che va in media dai 12 ai 36 mesi per il calcolo del *rating*, che è un giudizio che esprime l'affidabilità dell'impresa e, più precisamente, la sua capacità di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo. Una segnalazione in CR comporta un peggioramento della classe di merito dell'impresa, e, conseguentemente, il peggioramento del *rating* e l'aumento del costo di un prestito effettuato dall'istituto bancario. Di norma, il *rating* attribuito a ciascuna impresa da un istituto bancario viene controllato e aggiornato con cadenza almeno annuale.